

UFFICIO DI CONTROLLO PREVENTIVO
SUI MINISTRI DEI SERVIZI
ALLA PERSONA E DEI BENI CULTURALI
15 DIC. 2004
Prot. n. 2479



UFFICIO DI CONTROLLO PREVENTIVO
SUI MINISTRI DEI SERVIZI
ALLA PERSONA E DEI BENI CULTURALI
6 DIC. 2004
Prot. 17597

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Prot.n. 1706
ORDINANZA MINISTERIALE N.87

Roma, 3 dicembre 2004

CORTE DEI CONTI
UFFICIO DI CONTROLLO PREVENTIVO
SUI MINISTRI DEI SERVIZI
ALLA PERSONA E DEI BENI CULTURALI
legge 17 maggio 2004
27 DIC. 2004
Reg. 6 foglio 380
M. TOCCA

Norme concernenti il passaggio dal sistema della formazione dall'apprendistato al sistema dell'istruzione, ai sensi dell'art.68 della legge 1999, n.144.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

- VISTO l'art.68 della legge 17 maggio 1999, n.144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257, regolamento di attuazione dell'art.68 della legge n.144/1999;
- VISTO il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, recante il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, ed, in particolare, l'art.205 ;
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n.62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;
- VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTA l'Ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n.90, contenente norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e di istruzione secondaria superiore per l'anno 2000-2001;
- VISTO il Decreto ministeriale n. 86 del 3 dicembre 2004, adottato di concerto con il ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale sono stati approvati i modelli di "certificato di riconoscimento dei crediti", relativi al passaggio ai corsi di istruzione secondaria superiore;
- SENTITA la Conferenza unificata nella seduta del 28 ottobre 2004;

ORDINA

Art.1
(Oggetto dell'ordinanza)

1. Il passaggio dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione, previsto dall'art 6 del D.P.R. n.257/2000, citato nella premessa, è disciplinato dalle norme della presente Ordinanza, che modificano le norme

dell'Ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n.90, riguardanti l'accesso alle classi della scuola secondaria superiore attraverso esami di idoneità e integrativi, mentre rimangono confermate le altre disposizioni della medesima ordinanza.

Art. 2
(Destinatari)

1. I giovani in età di obbligo formativo possono accedere, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n.257/2000, ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore sulla base delle conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione professionale, nell'esercizio dell'apprendistato, per effetto di attività lavorativa o per autoformazione, previa valutazione delle stesse da parte della commissione prevista nel medesimo articolo 6. Detta commissione individua, inoltre, la classe nella quale gli interessati possono essere proficuamente inseriti.
2. Per il passaggio al biennio terminale degli Istituti professionali e degli Istituti d'arte, così come disposto dall'art.191, comma 6, del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16/4/1994, n. 297, ai corsi successivi alla qualifica professionale e alla licenza di maestro d'arte sono ammessi coloro che sono in possesso del relativo diploma. Nei confronti dei giovani sprovvisti del diploma di qualifica professionale o della licenza di maestro d'arte, la Commissione di cui al comma 1, delibera pertanto l'ammissione al relativo esame di Stato previa valutazione dei crediti, secondo quanto stabilito nell'art 4, comma 8 della presente ordinanza, e rilasciando apposita certificazione, ai sensi dell'art.5, comma 2, della stessa.
3. Gli esami di qualifica e di licenza di maestro d'arte, limitatamente ai destinatari della presente ordinanza, possono svolgersi anche in corso d'anno, per documentati motivi valutati dalla commissione di cui al comma 1.
4. Ai fini di far conseguire più alti livelli di istruzione al maggior numero di persone, sono destinatari della presente ordinanza anche coloro che abbiano compiuto i 18 anni di età.

Art. 3
(Domanda di passaggio)

1. I giovani di cui al precedente art.2, ai fini dell'accesso al sistema dell'istruzione, presentano apposita domanda all'istituto prescelto, allegando la documentazione ritenuta utile per la valutazione, da parte della Commissione di cui all'art.4, delle competenze, conoscenze e abilità possedute.
2. Le istituzioni scolastiche predispongono un modello di domanda coerente con il modello di certificazione di cui all'articolo 5.
3. La Commissione può chiedere l'integrazione della documentazione presentata.
4. Per la presentazione della documentazione valgono le norme del D.P.R.n.445/2000.

Art. 4
(Commissioni)

1. All'inizio di ciascun anno scolastico ovvero ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, è costituita, Ai sensi del D.P.R.n.257/2000, art. 6, comma 1, presso la singola istituzione scolastica di istruzione secondaria superiore interessata o, in caso di costituzione di

- rete di scuole, presso l'istituzione a tal fine designata d'intesa tra le scuole aderenti alla rete, un'apposita commissione che, sulla base della documentazione presentata, in relazione all'indirizzo di studi valuta le competenze e le abilità acquisite dai giovani di cui all'art. 2, riconosce e attesta i relativi crediti, individua la classe alla quale gli interessati possono chiedere l'iscrizione e, nei casi di cui all'art.2, comma 2, ammette gli interessati agli esami di Stato di qualifica professionale o di licenza di maestro d'arte.
2. La Commissione è composta da docenti designati dal collegio dei docenti in relazione alle valutazioni da effettuare. In caso di costituzione di rete di scuole, la Commissione è composta da docenti designati dai collegi dei docenti delle scuole facenti parte della rete. Della commissione fanno parte inoltre, per le funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, del D.P.R. n.257/2000, esperti del mondo del lavoro e della formazione professionale tratti da elenchi predisposti dall'amministrazione regionale o, in caso di attribuzione di funzioni in materia di formazione professionale a norma del decreto legislativo 31/3/1998, n.112, art. 143, comma 2, dall'amministrazione provinciale.
 3. Il dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni fornite dai docenti facenti parte della Commissione circa la documentazione da esaminare, nomina gli esperti di cui al comma 2. Gli esperti in questione sono considerati commissari a pieno titolo.
 4. La commissione è costituita con provvedimento del dirigente scolastico dell'istituto interessato ovvero con provvedimento del dirigente della istituzione scolastica della rete designata d'intesa tra le scuole aderenti alla rete stessa.
 5. La composizione della commissione può essere variata nel corso dell'anno in relazione alle valutazioni da effettuare.
 6. La commissione nomina un presidente tra i componenti designati dal collegio dei docenti.
 7. Il presidente della commissione sceglie un componente quale segretario con compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali.
 8. La valutazione dei crediti va effettuata sulla base di criteri preventivamente adottati dalla Commissione in relazione agli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso a cui il giovane aspira di essere inserito, valorizzando la coerenza con la qualifica professionale posseduta. Ai fini della prosecuzione degli studi nel IV anno degli Istituti secondari superiori, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, adottano misure idonee ad assistere il rientro scolastico dei giovani che abbiano conseguito una qualifica professionale a conclusione dei percorsi sperimentali di cui all'Accordo del 19 giugno 2003.

Art. 5 **(Certificazione)**

1. La certificazione, di cui al modello A) approvato con D.M.n.86, citato in premessa, contiene l'indicazione del possesso da parte del giovane delle competenze essenziali per l'ammissione alla classe che la commissione ha individuato sulla base dei crediti riconosciuti e degli eventuali accertamenti effettuati. La certificazione contiene, altresì, l'indicazione della necessità dell'eventuale integrazione della preparazione posseduta dal giovane da effettuarsi, anche mediante la frequenza di corsi di recupero, nel primo anno di inserimento. L'integrazione riguarda competenze il cui raggiungimento non pregiudica, a giudizio della Commissione, l'inserimento nella classe individuata dalla Commissione stessa.
2. La certificazione, di cui al modello B) approvato con D.M.n.86, citato in premessa, contiene l'indicazione dell'ammissione agli esami di qualifica o agli esami di licenza di maestro d'arte, anche presso altri istituti del medesimo indirizzo. L'ammissione agli esami di qualifica è accompagnata da un voto, espresso in centesimi, equivalente allo scrutinio finale di ammissione previsto dall'art. 27, comma 6 dell'O.M. n. 90/2001.

centesimi, equivalente allo scrutinio finale di ammissione previsto dall'art. 27, comma 6 dell'O.M. n. 90/2001.

3. Per le prove di esame di qualifica valgono le norme indicate nel citato art. 27 dell'O.M. n.90/2001.
4. I certificati di cui al primo comma hanno valore soltanto ai fini dell'iscrizione alla classe per cui sono stati rilasciati, anche presso altre istituzioni scolastiche dello stesso indirizzo.

Art.6

(Giovani in situazione di handicap)

1. Per i giovani in situazione di handicap che presentano attestazioni di percorsi in base ad un Piano Educativo Individualizzato differenziato viene rilasciata la certificazione secondo le indicazioni specifiche contenute nei citati modelli A) e B).
2. La commissione, al fine della predisposizione degli eventuali accertamenti di cui all'art.5, primo comma, tiene conto della situazione documentata di handicap degli interessati, anche con l'uso di particolari strumenti didattici individuati dalla Commissione
3. Ai fini di cui al secondo comma, la Commissione può avvalersi di personale esperto, nominato dal Dirigente scolastico.

Art.7

(Iscrizioni e frequenza)

1. Per l'iscrizione e la frequenza dei giovani di cui alla presente ordinanza ministeriale si fa rinvio alle norme vigenti in materia. Il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, valuta la possibilità di iscrizione alla classe indicata nella certificazione anche in corso d'anno.

La presente Ordinanza è soggetta ai controlli di legge.

IL MINISTRO
Letizia Moratti

Ministero dell' Economia e delle Finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato
U.C.B. presso il Ministero dell' Istruzione,
dell' Università e della Ricerca

Visto n. 38 Capitolo _____
Roma, 10 DIC. 2004

IL DIRETTORE

